

**Ministero dell'Interno-Dip.to della P.S.**

Direzione Centrale Immigrazione e Polizia delle Frontiere

Prot. 0058036 del 10/08/2020 Uscita Caci Amm. in it

AOO RVPACI

Fasc. Archivio.Massimiano 12.466

Data: 10/08/2020 12:47:12



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

**All.2**

Oggetto: COVID - 19. DPCM del 7 AGOSTO 2020.

ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

AGLI UFFICI POLIZIA DI FRONTIERA

LORO SEDI

*e. per conoscenza*

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

Di seguito a pregressa corrispondenza relativa alla tematica in oggetto, si rappresenta che in data 7 agosto 2020 è stato emanato un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (all.1), recante nuove disposizioni in materia di ingresso in Italia e soggiorni di breve durata connesse all'emergenza COVID 19.

Il citato DPCM, nel predisporre l'allegato 20, conferma:

- il divieto di spostamento da e per Stati e territori "*non espressamente indicati in altro elenco*" (elenco E), nonché l'ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti negli Stati e territori di cui al medesimo elenco;
- il divieto di spostamento verso gli Stati e territori di cui all'elenco F<sup>1</sup>,

salvo che ricorrano uno o più dei seguenti motivi, comprovati mediante autodichiarazione:

- a) esigenze lavorative;
- b) assoluta urgenza;
- c) esigenze di salute;
- d) esigenze di studio;
- e) rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
- f) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano;
- g) ingresso nel territorio nazionale di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera f), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
- h) ingresso nel territorio nazionale di cittadini di Stati terzi soggiornanti di lungo periodo ai sensi della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

<sup>1</sup> A decorrere dal 9 luglio 2020: Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica dominicana. A decorrere dal 16 luglio 2020: Kosovo, Montenegro e Serbia.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

nonché di cittadini di Stati terzi che derivano il diritto di residenza da altre disposizioni europee o dalla normativa nazionale;

- i) ingresso nel territorio nazionale di familiari delle persone fisiche di cui alla lettera h), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

• il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato nei quattordici giorni antecedenti negli Stati e territori di cui all'elenco F, salvo che nei seguenti casi:

1. cittadini di Stati membri dell'Unione europea, di Stati parte dell'accordo di Schengen, del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino, dello Stato della Città del Vaticano, con residenza anagrafica in Italia da data anteriore a quella indicata nell'elenco F<sup>2</sup> dell'allegato 20;
2. familiari delle persone fisiche di cui al punto 1), come definiti dagli articoli 2 e 3 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri
3. equipaggio e personale viaggiante dei mezzi di trasporto;
4. funzionari e agenti, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, agenti diplomatici, personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, funzionari e impiegati consolari, personale militare, italiano e straniero, nell'esercizio delle loro funzioni.

Sono fatte salve le limitazioni disposte per specifiche aree del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 33 del 2020, nonché le limitazioni disposte in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'articolo 5 recante "Obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero", chiunque intende far ingresso, per qualsiasi durata nel territorio nazionale da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B<sup>3</sup>, C<sup>4</sup>, D<sup>5</sup>, E<sup>6</sup> ed

<sup>2</sup> Vedi nota 1.

<sup>3</sup> Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, Andorra, Principato di Monaco.

<sup>4</sup> Bulgaria, Romania.

<sup>5</sup> Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Ruanda, Repubblica di Corea, Thailandia, Tunisia, Uruguay.

<sup>6</sup> Tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

F<sup>7</sup> dell'allegato 20, è tenuto a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, ai fini delle verifiche, un'autodichiarazione recante le indicazioni:

- ✓ dei Paesi e territori esteri nei quali la persona ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia;
- ✓ dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi E ed F dell'allegato 20;
- ✓ del soggiorno o transito nei quattordici giorni anteriori all'ingresso in Italia in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D, E e F dell'allegato 20;
- ✓ dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, nonché del mezzo di trasporto privato che verrà utilizzato per raggiungere tale luogo ovvero, esclusivamente in caso di ingresso in Italia mediante trasporto aereo di linea, ulteriore mezzo aereo di linea di cui si prevede l'utilizzo per raggiungere la località di destinazione finale e il codice identificativo del titolo di viaggio;
- ✓ del recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- ✓ dell'eventuale sussistenza di una o più circostanze di esenzione dagli obblighi di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui all'articolo 6, commi 6 e 7 dell'allegato DPCM del 7 agosto 2020.

Le persone che hanno soggiornato o transitato, nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare immediatamente il proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, restando fermo, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, l'obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all'Autorità sanitaria per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

### *Categorie esentate dai citati obblighi*

*(articolo 6, comma 6 recante "Sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero")*

Le prescrizioni di cui sopra non si applicano:

- a. all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
- b. al personale viaggiante;
- c. ai movimenti da e per gli Stati e territori di cui all'elenco A<sup>8</sup> dell'allegato 20;
- d. agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza, approvati dalla competente autorità sanitaria.

<sup>7</sup> Vedi nota 1.

<sup>8</sup> Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui agli elenchi C e F<sup>9</sup> dell'allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all'ingresso in Italia, è esonerato dalle prescrizioni di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario:

- ✓ chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ✓ chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l'obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
- ✓ il cittadino e residente degli Stati e territori di cui agli elenchi A, B, C e D dell'allegato 20, che fa ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro;
- ✓ il personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
- ✓ il lavoratore transfrontaliero in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
- ✓ il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore;
- ✓ il funzionario e l'agente, comunque denominati, dell'Unione europea o di organizzazioni internazionali, l'agente diplomatico, il personale amministrativo e tecnico delle missioni diplomatiche, il funzionario e l'impiegato consolare, il personale militare nell'esercizio delle sue funzioni;
- ✓ l'alunno e lo studente per la frequenza di un corso di studi in uno Stato diverso da quello di residenza, abitazione o dimora, nel quale ritorna ogni giorno o almeno una volta la settimana.

## *Navi da crociera e navi di bandiera estera*

*(articolo 8)*

**I servizi di crociera da parte delle navi passeggeri di bandiera italiana** possono essere svolti solo nel rispetto delle specifiche linee guida validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, **a decorrere dalla data del 15 agosto 2020**, e potranno essere fruiti da coloro che non siano sottoposti ovvero obbligati al rispetto di misure di sorveglianza sanitaria e/o isolamento fiduciario e che non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'imbarco in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20.

<sup>9</sup> Vedi note 1 e 4.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

È consentito alle *navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera* l'ingresso nei porti italiani nel caso in cui queste ultime provengano da porti di scalo situati in Stati o territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e tutti i passeggeri imbarcati non abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni anteriori all'ingresso nel porto italiano in Stati o territori di cui agli elenchi C, D, E ed F dell'allegato 20, nonché previa attestazione circa il rispetto, a bordo della nave, delle citate linee guida.

Gli scali sono consentiti solo negli Stati e territori di cui agli elenchi A e B dell'allegato 20 e sono vietate le escursioni libere, per le quali i servizi della crociera non possono adottare specifiche misure di prevenzione dal contagio.

Le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020, restando salvi i diversi termini di durata delle singole misure previste dal citato DPCM.

Le Zone di Polizia di Frontiera avranno cura di estendere il contenuto della presente agli Uffici con attribuzioni di Polizia di Frontiera rientranti nel territorio di rispettiva competenza ai fini della stretta osservanza.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Benigni

DL